



**Università
di Brescia**

DECRETO

Oggetto: Emanazione Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2026/2027.

IL RETTORE

VISTO:

- il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari";
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 252-262, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- il D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- il Decreto interministeriale 15 ottobre 1999, "Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle Professioni";
- il DM 3 agosto 2021 n. 1014, "Esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale da parte delle università per gli studenti delle Università statali a decorrere dall'a.a. 2021/2022";
- il D.M. 24 febbraio 2026, n. 176, "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027";
- la Legge regionale 13 agosto 2025, n. 13, art.6, "Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali.";
- lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 9 ottobre 2025, n. 788 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 20 ottobre 2025, n. 244;
- il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 24 luglio 2024, n. 661;
- il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 13 gennaio 2026, n. 18;
- la delibera n. 51/2026, con cui il Senato accademico, nella seduta del 23/03/2026, ha espresso parere favorevole alle modifiche del Regolamento relativo alla contribuzione studentesca in vigore;
- la delibera n. 49/2026, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/03/2026, ha approvato le modifiche al Regolamento relativo alla contribuzione studentesca in vigore;
-



**Università
di Brescia**

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, di emanare il Regolamento relativo alla Contribuzione studentesca, il cui testo è allegato al presente decreto (All. 1) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento relativo alla Contribuzione studentesca entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2026/2027.

Brescia, data protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2026/2027
Emanato con Decreto Rettorale n. del 2026

TITOLO I.....	3
Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e Ante D.M. 509/99).....	3
ART. 1 - PREMESSE	3
ART. 2 - COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE.....	3
ART. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE.....	4
ART. 4 - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNIVERSITARIO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE	5
ART. 5 - CONTRIBUZIONE MASSIMA CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE	8
ART. 6 - RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA E ATTESTAZIONE ISEE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE	8
ART. 7 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE	10
ART. 8 - CONTRIBUZIONE CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE - STUDENTI INTERNAZIONALI E ISEE PARIFICATO	10
ART. 9 - CONTRIBUZIONE STUDENTI CON DOPPIA ISCRIZIONE	11
ART. 10 - CONTRIBUZIONE STUDENTI A TEMPO PARZIALE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE.....	12
ART. 11 - CONTRIBUZIONE IMMATRICOLAZIONI E MOBILITÀ DISCIPLINATE DA ACCORDI SPECIFICI TRA L'ATENEO E ALTRE UNIVERSITÀ/ENTI NEI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE	13
ART. 12 - ESONERI DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE.....	13
ART. 13 - ALTRE RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE	15
ART. 14 - RIDUZIONI PER MERITO.....	19
ART. 15 - RIDUZIONI PER LAUREANDI	20
ART. 16 - ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI.....	20
ART. 17 - ISCRIZIONE AL FOUNDATION YEAR.....	22
ART. 18 - CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO.....	22
ART. 19 - TASSE PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DEL SINGOLO STUDENTE	23
ART. 20 - RINUNCIA AGLI STUDI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE	24
ART. 21 - RIMBORSI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE.....	24
ART. 22 - COMMISSIONE VALUTATIVA.....	25



TITOLO II.....	26
Terzo livello e altre attività formative	26
ART. 23 - DOTTORATI DI RICERCA	26
ART. 24 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	26
ART. 25 - MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	27
ART. 26 - CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA.....	27
ART. 27 - ESAMI DI STATO.....	27
ART. 28 - ALTRI CONTRIBUTI NEI CORSI DI III LIVELLO PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE ...	28
ART. 29 - RINUNCIA NEI CORSI DI STUDIO DI III LIVELLO	28
ART. 30 - ALTRI RIMBORSI	29
TITOLO III.....	30
Norme comuni.....	30
ART. 31 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI	30
ART. 32 - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI	30
ART. 33 - NORME FINALI	31
ART. 34 - EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	31



TITOLO I

Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e Ante D.M. 509/99)

ART. 1 - PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.

L'Università degli Studi di Brescia si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.

L'Università degli Studi di Brescia valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.

Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Brescia devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.

Per l'ammissione ai corsi di studio in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, le disposizioni previste dal presente Regolamento sono valide nelle more della pubblicazione del Decreto legislativo e dei Decreti ministeriali attuativi per il semestre filtro.

ART. 2 - COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Contributo di iscrizione:
 - imposta di bollo;
 - tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, determinata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2005;
- Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
 - situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
 - corso di studio di afferenza;
 - numero di anni di iscrizione;
 - se lo studente per l'a.a. 2026/2027 è iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento, le eventuali carriere rinunciarie di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica e di laurea vecchio ordinamento vengono conteggiate nel computo degli anni di iscrizione;
 - numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto;
- eventuali contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.



ART. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in tre rate.

prima rata

La prima rata è versata al momento dell'immatricolazione o del rinnovo iscrizione, ed è composta da:

- imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
- tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2025, l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario è addebitato con una suddivisione in tre fasce:

- prima fascia, di importo pari a € **130**, per coloro che siano in possesso di ISEE universitario fino a un valore non superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio, per gli studenti provenienti dai paesi particolarmente poveri, per i titolari di protezione internazionale e borsisti internazionali;
- seconda fascia, di importo pari a € **160**, per coloro che siano in possesso di ISEE universitario con un valore superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio e fino al doppio di tale livello e per gli studenti provenienti da paesi a medio reddito;
- terza fascia, di importo pari a € **190**, per coloro che siano in possesso di ISEE universitario con un valore superiore al doppio del livello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio o per coloro che non siano in possesso di ISEE entro la scadenza prevista.

Al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione, l'importo della prima rata è pari € 130, fino all'eventuale ricalcolo in base alla fascia di appartenenza.

Ai fini della corretta determinazione dell'importo della prima rata, sono considerati unicamente gli ISEE presentati (DSU) entro il 15 novembre 2026 e acquisiti dalla banca dati INPS entro tale scadenza; ferma restando la suddetta scadenza di presentazione DSU, è ammessa la richiesta di acquisizione da parte dello studente entro e non oltre il 30 novembre 2026, ovvero entro i 30 giorni successivi all'immatricolazione o al rinnovo iscrizione.

La scadenza della prima rata è fissata al giorno dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione. **Lo studente attivo che versa la prima rata è tenuto al versamento di tutte le rate successive**, fatti salvi gli esoneri/riduzioni previsti dal presente Regolamento e quanto previsto dal successivo art. 20 e dall'art. 18 del Regolamento Studenti, anche nel caso non abbia dato esami o seguito le lezioni o sia in debito della sola laurea.

Il mancato pagamento dei contributi dovuti comporta il recupero coattivo del credito.

Gli studenti che intendano conseguire il titolo finale nelle sessioni di laurea straordinarie dell'anno accademico 2025/2026 non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico e sono esonerati dal versamento della prima rata.

Dichiarando di usufruire dell'estensione del precedente anno accademico in ipotesi di conseguimento del



titolo, alla conclusione delle sessioni di laurea straordinarie, in caso di mancato conseguimento del titolo, gli studenti saranno tenuti all'immediato versamento degli importi dovuti.

Gli studenti che si laureano nelle sedute straordinarie dell'anno accademico 2025/2026 e hanno ottenuto una borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 devono rimborsare la borsa di studio.

La tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nell'ambito della stessa regione, è dovuta una sola volta per ogni anno accademico.

seconda e terza rata

La seconda e la terza rata sono rispettivamente pari al 50% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato sulla base:

- della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- del corso di studio di afferenza;
- del numero di anni di iscrizione;
- del numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.

Le scadenze della seconda e terza rata sono fissate rispettivamente al 15 gennaio 2027 e al 31 maggio 2027.

Per gli studenti dell'area di Ingegneria che si laureano nella sessione di maggio 2027 la scadenza della terza rata viene anticipata.

Rateizzazione della seconda e terza rata

È possibile richiedere un'ulteriore rateizzazione della seconda e terza rata in tre ulteriori rate ciascuna a condizione che il piano di rateizzazione si concluda entro il 31 luglio 2027.

L'importo minimo della rata oggetto di ulteriore rateizzazione non può essere inferiore a € 200,00.

Non è in ogni caso rateizzabile l'importo della prima rata.

Rateizzazione per estinzione situazione debitoria pregressa

Nel caso di situazioni debitorie pregresse, è consentita la rateizzazione del debito, indipendentemente dalla presentazione di un ISEE, prima di poter effettuare il rinnovo dell'iscrizione, la ripresa degli studi o effettuare la rinuncia. In attesa di estinguere il debito pregresso non è possibile effettuare atti di carriera.

ART. 4 - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO UNIVERSITARIO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016, del DM 26 giugno 2020 n. 234 e del DM 3 agosto 2021, n. 1014 si identificano i seguenti criteri di calcolo in funzione della situazione economica del nucleo familiare attestata dall'ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato ISEE Universitario:



- 1.
- studenti che nell'a.a. 2026/2027 si iscrivono **per la prima volta** all'Università degli Studi di Brescia;
 - studenti che risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia **da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno** che abbiano conseguito:
 - in caso di iscrizione al **secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026;
 - in caso di iscrizione da **un numero di a.a. superiore a due, almeno 25 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026;

la contribuzione risulta pari a:

Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
$ISEE \leq 28.000 \text{ €}$	Nessun contributo. Si deve solo tassa regionale + imposta di bollo
$28.000 \text{ €} < ISEE \leq 29.000 \text{ €}$	500 € + tassa regionale + imposta bollo
$29.000 \text{ €} < ISEE \leq 30.000 \text{ €}$	800 € + tassa regionale + imposta bollo
$30.000 \text{ €} < ISEE \leq 37.000 \text{ €}$	Funzione lineare (vedi allegato)
$37.000 \text{ €} < ISEE \leq 50.000 \text{ €}$	Funzione lineare (vedi allegato)
$50.000 \text{ €} < ISEE \leq 70.000 \text{ €}$	Funzione lineare (vedi allegato)
$ISEE > 70.000 \text{ €}$	Tariffa massima

- 2.
- studenti che nell'a.a. 2026/2027 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un **numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno** che abbiano conseguito:
 - in caso di iscrizione al **secondo anno, meno di 10 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026;
 - in caso di iscrizione agli **anni successivi al secondo, meno di 25 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026;

la contribuzione risulta pari a:



Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
ISEE $\leq$ 28.000 €	€ 200,00 + tassa regionale + imposta di bollo
28.000 € < ISEE $\leq$ 70.000 €	Maggiorazione del 2% rispetto alla contribuzione prevista per gli studenti meritevoli di cui al punto 1 del presente articolo (valore minimo € 200,00) + tassa regionale + bollo
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima comprensiva della maggiorazione del 2%

3.

- studenti che nell'a.a. 2026/2027 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di a.a. superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito **almeno 25 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026 la contribuzione risulta pari a:

Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
ISEE $\leq$ 28.000 €	€ 200,00 + tassa regionale + imposta di bollo
28.000 € < ISEE $\leq$ 70.000 €	Maggiorazione del 4% rispetto alla contribuzione prevista per gli studenti meritevoli di cui al punto 1 del presente articolo (valore minimo € 200,00) + tassa regionale + bollo
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima comprensiva della maggiorazione del 4%

4.

- studenti che nell'a.a. 2026/2027 risultano iscritti all'Università degli Studi di Brescia da **un numero di a.a. superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno** e che abbiano conseguito **meno di 25 crediti formativi universitari** nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026 la contribuzione risulta pari a:

Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
ISEE $\leq$ 28.000 €	€ 200,00 + tassa regionale + imposta di bollo



28.000 € < ISEE ≤ 70.000 €	Maggiorazione del 6% rispetto alla contribuzione prevista per gli studenti meritevoli di cui al punto 1 del presente articolo (valore minimo € 200,00) + tassa regionale + bollo
ISEE > 70.000 €	Tariffa massima comprensiva della maggiorazione del 6%

5. In caso di doppia immatricolazione attiva, il conteggio degli anni accademici, previsto dal presente articolo, avviene indipendentemente per ciascuna carriera, compreso il conteggio delle carriere cessate per motivo diverso dal conseguimento del titolo. La rinuncia a uno dei due corsi comporta il ricalcolo del dovuto in considerazione degli anni di rinuncia.
6. Il calcolo dei cfu, previsto dal presente articolo, si riferisce unicamente a quelli conseguiti nel corso di studi oggetto del calcolo contribuiti. Non sono, in ogni caso, conteggiati i crediti relativi a carriere cessate.
7. In caso di immatricolazione con abbreviazione di carriera, si considerano gli anni di effettiva iscrizione al corso, partendo dall'anno di corso del primo anno di iscrizione.

ART. 5 - CONTRIBUZIONE MASSIMA CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Sono soggetti alla contribuzione massima prevista per il corso di studio (l'importo è eventualmente oggetto delle maggiorazioni previste al precedente art. 4), gli studenti:
 - a. che non sono in possesso di un'attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio in favore del proprio codice fiscale pari o inferiore a € 70.000,00 oppure un ISEE PARIFICATO ove ricorrano le condizioni;
 - b. che non rilasciano, durante la procedura online di immatricolazione/iscrizione, l'autorizzazione all'Università degli Studi di Brescia al recupero dell'attestazione ISEE presso la banca dati INPS;
 - c. per i quali non risulta acquisibile presso la banca dati INPS una attestazione ISEE conforme, priva di omissioni/difformità, in corso di validità in favore del proprio codice fiscale;
 - d. che non rispettano le scadenze relative all'acquisizione dell'ISEE fissate dal presente Regolamento.
2. L'importo massimo di contribuzione (seconda e terza rata) è definito per ciascun corso di studio ed è riportato nella tabella allegata.

ART. 6 - RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA E ATTESTAZIONE ISEE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Per beneficiare della riduzione/esonero del contributo onnicomprensivo (seconda e terza rata), delle agevolazioni previste dal Diritto allo studio universitario (borse di studio, alloggio, mensa), per ottenere il punteggio previsto per l'ISEE in caso di partecipazione al bando delle collaborazioni studentesche e per beneficiare dell'integrazione di Ateneo della borsa di mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus+, lo studente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE



(Indicatore Situazione Economica Equivalente) valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure un ISEE Parificato (vedi successivo art. 8).

2. La richiesta dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio in favore del proprio codice fiscale va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio o presso l'INPS per via telematica, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026.
3. In fase di immatricolazione/rinnovo iscrizione lo studente che intende beneficiare della riduzione della contribuzione autorizza l'Università degli Studi di Brescia al recupero dell'attestazione ISEE 2026 direttamente presso la banca dati INPS. L'acquisizione dalla banca dati INPS avviene unicamente in assenza di ISEE 2026 precedentemente acquisito ed entro la scadenza prevista dal precedente comma 2.
4. L'ISEE può essere sostituito dall'ISEE CORRENTE qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013.
5. La presentazione tardiva dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio dopo il 15 novembre 2026 è ammessa non oltre il 30 aprile 2027, previa trasmissione all'ufficio competente di una copia dell'attestazione ISEE, con una penalizzazione di € 250,00. La penale non può essere rateizzata, né conguagliata. Il ricalcolo dei contributi è subordinato alla comunicazione di avvenuto pagamento della penale da parte dell'interessato. La penale va saldata entro il 30 aprile 2027; dopo tale scadenza, l'ulteriore mancato versamento, a seguito di sollecito, comporta l'annullamento d'ufficio dell'istanza e il conseguente mancato ricalcolo dei contributi, che rimangono dovuti nella misura prevista dal precedente art. 5. La penale è applicata anche a coloro che, in possesso di ISEE regolarmente presentato all'INPS entro il 15 novembre 2026, ne richiedano l'acquisizione in data successiva al 30 novembre 2026, salvo per i 30 giorni successivi all'immatricolazione o al rinnovo iscrizione.
6. Ferme restando le scadenze previste dal precedente comma 5, la penalizzazione non è applicata a coloro che si immatricolano all'anno accademico e/o presentano la DSU in data successiva ai termini previsti per ragioni indipendenti dalla loro volontà (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cittadini non-UE provenienti da paesi che versano in condizioni critiche a seguito di situazioni conclamate quali calamità naturali, conflitti armati o pandemie, presentazione dell'attestazione entro i 60 giorni successivi al rilascio del visto di ingresso).
7. Nel caso siano iscritti all'Università degli Studi di Brescia più studenti componenti dello stesso nucleo familiare indicato nell'attestazione ISEE, la penale sarà applicata ad uno solo degli iscritti; l'interessato deve farne richiesta contestualmente all'acquisizione.
8. Gli studenti, che prevedono di laurearsi entro il 30 aprile 2027 e che non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2026/2027, sono tenuti comunque ad essere in possesso dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore del proprio codice fiscale entro i termini previsti, per evitare la penalizzazione qualora non riescano a laurearsi entro il termine previsto.
9. L'attestazione ISEE 2027 può essere accettata, con penalizzazione, esclusivamente in assenza di attestazione ISEE 2026. In presenza di attestazione ISEE regolarmente acquisita, non è possibile



richiedere per l'a.a. 2026/2027, in data successiva al 31/12/2026, l'acquisizione di ISEE, comprese rettifiche e correzioni. Eventuali rettifiche e correzioni ammesse dal presente comma sono escluse dalla penalizzazione di cui al comma 5.

ART. 7 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE

1. Lo studente è **considerato indipendente** quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a. residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione (DSU). La residenza non deve essere in immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
 - b. redditi da lavoro dipendente o assimilati, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore a € 9.000,00 (tale importo può essere oggetto di modifica con delibera della Giunta della Regione Lombardia).
2. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra specificati, si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica (ISEE) della famiglia di origine, salvo per gli studenti orfani di entrambi i genitori, per gli studenti richiedenti asilo il cui intero nucleo familiare risiede nel paese di origine, per i soggetti che si trovano in convivenza anagrafica (salvo che debbano essere considerati componenti del nucleo familiare del coniuge) e per i casi documentati eccezionali da sottoporre al vaglio della Commissione di cui al successivo art. 22.
3. Per i controlli, eventualmente anche successivi all'acquisizione dell'ISEE, si rimanda al successivo art. 31.

ART. 8 - CONTRIBUZIONE CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE - STUDENTI INTERNAZIONALI E ISEE PARIFICATO

1. Gli studenti internazionali con cittadinanza UE o studenti non-UE equiparati sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti con cittadinanza italiana.
2. Gli studenti internazionali con cittadinanza non-UE, con un visto d'ingresso per motivi di studio/permesso per motivo di studio, sono collocati in una delle fasce contributive riportate nella tabella sotto riportata in base al Paese di Provenienza e al corso di studio di iscrizione. Il visto/permesso per motivi di studio va trasmesso alla Segreteria studenti ad ogni rinnovo presso la Questura.

Paese di Provenienza	Contribuzione massima
Studenti provenienti da Paesi in Via di Sviluppo (definiti annualmente con Decreto Ministeriale) con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio.	Tassa regionale per il diritto allo studio € 130 + imposta di bollo



Studenti provenienti da Paesi a medio-basso reddito (definiti dalla World Bank) con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio Paesi a medio-basso reddito	€ 1.000,00 (comprese la tassa regionale per il diritto allo studio € 160 e l'imposta di bollo) per tutti i corsi di studio, con possibile riduzione della contribuzione in base alla presentazione di ISEE parificato.
Studenti provenienti da altri Paesi	Contribuzione massima equivalente a quella prevista per i cittadini italiani, con possibile riduzione della contribuzione in base alla presentazione di ISEE parificato.

3. Gli studenti internazionali, con redditi e patrimoni in Paesi diversi dall'Italia, possono richiedere la determinazione della loro contribuzione (rispetto agli importi massimi sopra indicati) in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza secondo le modalità dell'ISEE parificato.
4. I titolari di protezione internazionale sono esonerati dal pagamento della seconda e terza rata; qualora siano iscritti solo a insegnamenti singoli, sono inoltre esonerati dalla relativa contribuzione. La protezione internazionale deve essere comprovata dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

	Contribuzione massima
Studenti con protezione internazionale	Tassa regionale per il diritto allo studio € 130 e imposta di bollo

5. Gli studenti internazionali, con cittadinanza non-UE, sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari se:
 - a. il proprio nucleo familiare ha il domicilio fiscale in Italia da almeno 2 anni (art. 58 del DPR 600/73);
 - b. ai sensi della direttiva 2004/38/CE, gli studenti sono familiari di cittadini italiani o UE o se, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, di soggiornanti di lungo periodo.

ART. 9 - CONTRIBUZIONE STUDENTI CON DOPPIA ISCRIZIONE

1. Nei casi di doppia iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Brescia ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, viene riconosciuto uno sconto del 50% sul contributo onnicomprensivo del corso la cui tariffa massima risulta più onerosa. Sono in ogni caso dovute l'imposta di bollo e la tassa di ammissione al Corso di Laurea, ove prevista per il primo a.a. per entrambi i corsi.
2. Qualora la doppia iscrizione riguardi un corso di dottorato e una scuola di specializzazione, è dovuta la contribuzione per l'iscrizione alla scuola di specializzazione. Sono in ogni caso dovute l'imposta di bollo per entrambi i corsi e la tassa regionale per il diritto allo studio, ove prevista e tenuto conto di quanto previsto nella sezione *prima rata* di cui al precedente art. 3.



Per quanto riguarda i master, eventuali riduzioni potranno essere previste nei relativi bandi.

In caso di doppia iscrizione di cui una ad insegnamenti singoli, si rimanda a quanto previsto dal successivo art.16, co. 3.

3. Eventuali esoneri e riduzioni accordati a seguito di istanza dell'interessato si applicano unicamente al contributo onnicomprensivo del corso la cui tariffa massima risulta meno onerosa. Qualora la carriera legata al corso meno oneroso venga chiusa o sospesa, gli esoneri e riduzioni su questa accordati sono annullati e le relative richieste non possono, in ogni caso, essere ripresentate per il medesimo anno accademico, anche su diverse carriere.
4. Tutti gli esoneri e riduzioni non sono, in ogni caso, trasferibili tra le diverse carriere.
5. In caso di rinuncia agli studi ad uno dei corsi, gli esoneri e riduzioni previsti dal presente articolo sono annullati.
6. Per l'ammissione ai corsi di studio in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, le disposizioni previste dal presente Regolamento sono valide nelle more della pubblicazione del Decreto legislativo e dei Decreti ministeriali attuativi per il semestre filtro.

ART. 10 - CONTRIBUZIONE STUDENTI A TEMPO PARZIALE NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Gli studenti iscritti a tempo parziale devono l'imposta di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio e i contributi, definiti secondo le modalità previste all'art. 4. Il contributo onnicomprensivo è calcolato **nella misura del 50%** rispetto a coloro che si iscrivono a tempo pieno oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
2. I crediti conseguiti nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026 per il riconoscimento dello stato di studente meritevole (vedi criteri indicati all'art. 4) cambiano secondo la tabella che segue:

Anni di iscrizione presso l'Università degli Studi di Brescia	Studenti part-time nei Corsi di laurea triennali, che prevedono il regime tempo parziale	Studenti part-time nei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che prevedono il regime tempo parziale	Studenti part-time nei Corsi di laurea magistrale biennali, che prevedono il regime a tempo parziale
	0	0	0
1	0	0	0
2	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU
2	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU	almeno 5 CFU
3	almeno 12 CFU	almeno 12 CFU	almeno 12 CFU (1 F.C.)
3	almeno 13 CFU	almeno 13 CFU	almeno 13 CFU (1 F.C.)
4	almeno 12 CFU (1 F.C.)	almeno 12 CFU	



4	almeno 13 CFU (1 F.C.)	almeno 13 CFU	
5		almeno 12 CFU	
5		almeno 13 CFU	
6		almeno 12 CFU (1 F.C.)	
6		almeno 13 CFU (1 F.C.)	

3. Gli studenti a tempo parziale, con cittadinanza non-UE, se collocati in fascia massima, versano il 50% della contribuzione prevista all'art. 8.
4. Eventuali riduzioni previste per il primo anno di iscrizione ad un corso (merito diploma art. 12, co. 1, lett. b e merito laureati art. 14, co. 6), in caso di iscrizione a tempo parziale, si applicano unicamente al primo anno accademico.
5. Gli studenti con doppia iscrizione a tempo parziale versano il 50% della contribuzione prevista per ciascun corso.
6. Gli studenti con doppia iscrizione, di cui solamente una a tempo parziale, versano il 50% della contribuzione prevista per il corso a tempo parziale ed hanno diritto ad un esonero pari al 25% della contribuzione prevista per il corso a tempo pieno.

ART. 11 - CONTRIBUZIONE IMMATRICOLAZIONI E MOBILITÀ DISCIPLINATE DA ACCORDI SPECIFICI TRA L'ATENEO E ALTRE UNIVERSITÀ/ENTI NEI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE

1. Le immatricolazioni e le mobilità di studenti incoming disciplinate da accordi specifici tra l'Ateneo e altre Università/Enti possono essere assoggettate ad una contribuzione diversificata rispetto agli altri corsi di studio dell'Ateneo.
2. Per gli studenti che partecipano alla mobilità virtuale (Virtual mobility) in ingresso nell'ambito del progetto UNITA, l'iscrizione ai relativi insegnamenti online è gratuita.

ART. 12 - ESONERI DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e di conseguenza pagano solo la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo:
 - a. gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario minore o uguale a € 28.000 iscritti nell'a.a 2026/2027 all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026 o, in caso di iscrizione agli anni successivi, almeno 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026;



- b. gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2026/2027 per la prima volta ad un corso di studio triennale o magistrale a ciclo unico, che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione massima, sono esonerati dalla contribuzione per il primo anno di corso. Non possono usufruire di tale esenzione gli studenti trasferiti, i rinunciatari, gli studenti già in possesso di una laurea e coloro i quali hanno conseguito il diploma di maturità con giudizio di idoneità, senza voto;
- c. gli studenti idonei e beneficiari al conseguimento della borsa di studio (ai sensi del d.lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, co. 2);
- d. gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge n. 118/71. Gli interessati dovranno produrre:
 - I. un'autocertificazione relativa alla convivenza dello studente con il beneficiario della pensione;
 - II. copia del verbale rilasciato dall'ATS (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d'invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all'atto della prima richiesta d'esonero);
 - III. la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità;
 - IV. l'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ATS) e percepisce la relativa pensione.
- e. gli studenti internazionali che provengono dai Paesi particolarmente poveri (definiti annualmente con Decreto MUR) con visto per motivo di studio o permesso di soggiorno per motivi di studio, il cui nucleo familiare risieda nel medesimo Paese senza redditi né patrimoni in Italia;
- f. gli studenti con protezione internazionale di cui all'art. 8, co. 4;
- g. sono equiparati, ai fini dell'accesso e della tariffazione dei servizi di diritto allo studio, ai borsisti ordinari ed esentati dai contributi universitari gli studenti percettori di borse di studio istituite dall'Ateneo o da enti/organizzazioni a supporto delle iniziative di internazionalizzazione per l'accesso alle lauree e lauree magistrali anche a ciclo unico, di borse di studio erogate dall'Università degli studi di Brescia nell'ambito di rapporti convenzionali o conferite dal Ministero dell'Università o altro Ministero (v. art. 34 co. 8 del Regolamento Studenti);
- h. gli studenti beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo, degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi (ai sensi del d.lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, co. 3), dei progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, EBM;
- i. gli studenti a cui è stata accordata la sospensione degli studi, presentata in casi eccezionali ed in corso d'anno alla Segreteria Studenti, sono esonerati dal pagamento della contribuzione, anche parzialmente, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Studenti;
- j. gli studenti iscritti per la prima volta al terzo anno in corso dei corsi di laurea professionalizzanti in Tecniche industriali di prodotto e di processo e in Tecniche dell'edilizia;



k. i dipendenti dell'Università degli Studi di Brescia:

- I. iscritti al primo anno;
- II. iscritti ad anni successivi che abbiano conseguito almeno 20 CFU nel periodo previsto dal precedente art. 4;
- III. iscritti a tempo parziale ad anni successivi al primo che abbiano conseguito almeno 10 CFU nel periodo previsto dal precedente art. 4.

L'esonero viene applicato su istanza dell'interessato e può essere richiesto entro il termine previsto per le immatricolazioni dal calendario accademico, salvo eventuali relative deroghe. La presentazione tardiva è ammessa entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza, previo pagamento della sanzione di cui all'art.19, co.7.

Potranno essere previsti eventuali ulteriori esoneri dalla contribuzione conseguenti a disposizioni della Regione Lombardia in materia di Diritto allo Studio.

2. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, della tassa regionale per il diritto allo studio e di conseguenza pagano solo l'imposta di bollo:

- a. gli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1 e co. 3, della Legge 05/02/1992, n. 104, oppure gli studenti aventi un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento); per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione o di rinnovo dell'iscrizione, presentino la certificazione rilasciata dall'ATS competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità (gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità riconosciuto);
- b. gli studenti in stato di detenzione con sentenza definitiva presso Istituti penitenziari, con i quali sia in atto una convenzione.

ART. 13 - ALTRE RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Riduzione per fratelli/sorelle

La riduzione fratelli/sorelle è una riduzione dell'importo dei contributi universitari per gli studenti che hanno un fratello/sorella già iscritto/a all'Università degli studi di Brescia (quello/a con matricola inferiore). Per avere diritto alla riduzione i fratelli/sorelle devono:

- a. essere immatricolati o iscritti all'Università degli Studi di Brescia per l'a.a. 2026/2027;
- b. appartenere al medesimo nucleo familiare risultante nell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio rilasciata per il calcolo della contribuzione universitaria;
- c. avere un'attestazione ISEE di importo inferiore o uguale a € 100.000,00.

Ha diritto alla riduzione il fratello/sorella con il numero di matricola maggiore, il/la quale dovrà essere iscritto/a all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno.

La riduzione è pari a:



- a. 50% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 35.000,00;
- b. 35% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 35.000,00 e € 49.999,99;
- c. 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
- d. non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l'attestazione ISEE.

La riduzione per fratelli/sorelle può essere richiesta, dal fratello/sorella con il numero di matricola maggiore, entro il termine previsto per le immatricolazioni dal calendario accademico, salvo eventuali relative deroghe. La presentazione tardiva è ammessa entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza, previo pagamento della sanzione di cui all'art.19, co.7.

Qualora il fratello/sorella con matricola inferiore si laureasse nella sessione straordinaria dell'a.a. precedente a quello di presentazione della richiesta di riduzione da parte del fratello/sorella con matricola superiore, la riduzione eventualmente accordata verrà revocata, con conseguente ricalcolo dei contributi.

2. Riduzione per attività di mobilità internazionale

Gli studenti impegnati in attività formative all'Estero nell'ambito dei programmi Erasmus + studio e Traineeship o per Tesi all'estero, che acquisiscono all'estero più di 12 CFU per semestre hanno diritto ad una riduzione della contribuzione o a un rimborso di € 30,00 per ogni credito acquisito oltre il dodicesimo per semestre.

La riduzione spetta per un massimo di 18 CFU a semestre (o 36 CFU all'anno).

Gli studenti impegnati in attività formative all'Estero nell'ambito di accordi internazionali sottoscritti dall'Ateneo (non-Erasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), che prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo proporzionalmente al periodo trascorso all'estero, per la mancata fruizione della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.

3. Riduzione per figli a carico

Lo/La studente/studentessa genitore può usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo) per i figli a carico di età inferiore ai 3 anni: la riduzione per nascita figlio può essere richiesta nel periodo 01 agosto 2026 - 31 luglio 2027, per i figli nati nel periodo 01 agosto 2024 - 31 luglio 2027.

La riduzione è pari a:

- a. 50% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 35.000,00;
- b. 35% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo



studio universitario compreso tra € 35.000,00 e € 49.999,99;

- c. 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
- d. non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l'attestazione ISEE.

La riduzione è riconosciuta **ad un solo genitore**.

4. Riduzione per convenzioni e accordi

Sono esonerati dalla contribuzione gli studenti partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata una convenzione o un accordo che preveda l'esonero dalla contribuzione nella percentuale o misura prevista dalla convenzione/accordo. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Per gli studenti dipendenti pubblici iscritti nell'ambito del progetto "PA 110 e lode" è dovuta la contribuzione prevista dal precedente art. 4, al netto dell'esonero di € 330 previsto dal Protocollo d'intesa; nel limite dei costi di iscrizione sostenuti, è previsto un rimborso parziale, secondo requisiti e termini previsti dal relativo Protocollo d'intesa in vigore; il rimborso avviene a consuntivo, in relazione all'erogazione dei fondi ministeriali;
- b. Per gli studenti appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, in servizio e in congedo, e per i loro figli, che siano:
 - I. iscritti al primo anno;
 - II. iscritti ad anni successivi che abbiano conseguito almeno 20 CFU nel periodo previsto dal precedente art. 4;
 - III. iscritti a tempo parziale ad anni successivi al primo che abbiano conseguito almeno 10 CFU nel periodo previsto dal precedente art. 4;

è prevista una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo); la riduzione viene applicata su istanza dell'interessato e può essere richiesta entro il termine previsto per le immatricolazioni dal calendario accademico, salvo eventuali relative deroghe. La presentazione tardiva è ammessa entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza, previo pagamento della sanzione di cui all'art. 19, co.7.

- c. Gli studenti dipendenti o figli di dipendenti di aziende metalmeccaniche che sono risultati beneficiari delle borse di studio finanziate da EBM (al massimo 60 studenti), sulla base di apposita convenzione approvata dal Senato Accademico, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari per ciascuno dei tre anni della borsa di studio, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il rinnovo della borsa stessa.

Le agevolazioni previste dal presente comma non sono, in ogni caso, cumulabili tra loro e con ulteriori riduzioni previste dai commi 1, 3, 6 e 7 del presente articolo.

5. Riduzione per invalidità tra il 50% e 65%

Gli studenti con una percentuale di invalidità tra il 50% e il 65%, di cui all'art.8 co. 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del contributo onnicomprensivo di € 300,00.



6. Riduzione per figli di dipendenti dell'Ateneo

Per gli studenti, figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Brescia, che siano:

- I. iscritti al primo anno;
- II. iscritti ad anni successivi che abbiano conseguito almeno 20 CFU nel periodo previsto dal precedente art. 4;
- III. iscritti a tempo parziale ad anni successivi al primo che abbiano conseguito almeno 10 CFU nel periodo previsto dal precedente art. 4;

è prevista una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo); la riduzione viene applicata su istanza dell'interessato e può essere richiesta entro il termine previsto per le immatricolazioni dal calendario accademico, salvo eventuali relative deroghe. La presentazione tardiva è ammessa entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza, previo pagamento della sanzione di cui all'art.19, co.7.

7. Riduzione studenti over 60

Per gli studenti, con età anagrafica di almeno 60 anni al momento dell'immatricolazione o rinnovo dell'iscrizione, che siano:

- I. iscritti al primo anno;
- II. iscritti ad anni successivi che abbiano conseguito almeno 20 CFU nel periodo previsto dal precedente art. 4;
- III. iscritti a tempo parziale ad anni successivi al primo che abbiano conseguito almeno 10 CFU nel periodo previsto dal precedente art. 4;

è prevista una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo); la riduzione viene applicata su istanza dell'interessato e può essere richiesto entro il termine previsto per le immatricolazioni dal calendario accademico, salvo eventuali relative deroghe. La presentazione tardiva è ammessa entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza, previo pagamento della sanzione di cui all'art.19, co.7.

8. Riduzione per figli di vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzate

Gli studenti, figli e figlie di vittime del dovere, rientranti nella previsione di cui alla L. n. 266/2005 art. 1 commi 563 e 564, e di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice di cui alla L. n. 206/2004, hanno diritto ad una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo.

La riduzione viene applicata su istanza dell'interessato e può essere richiesta, per l'a.a. 2026/2027, entro la scadenza della terza rata.

9. Riduzione per studenti iscritti a Infermieristica

Gli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica hanno diritto ad una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo.

10. Riduzione per studenti precedentemente iscritti al Semestre filtro

In caso di definitiva ammissione e immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a seguito di completamento del relativo semestre filtro, è



applicata, salvo diverse previsioni ministeriali, una decontribuzione pari agli importi versati di cui al successivo art. 18, co. 5 e co. 6, anche presso altri Atenei.

In caso di immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico a seguito di completamento, nel medesimo anno accademico, del semestre filtro Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, è applicata, salvo diverse previsioni ministeriali, una riduzione del 10% del contributo onnicomprensivo (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo), a cui è aggiunta una decontribuzione pari agli importi versati di cui al successivo art. 18, co. 5 e co. 6, anche presso altri Atenei.

11. Ulteriori riduzioni

Possono essere previste ulteriori forme di riduzione sulla base di specifici accordi tra Enti o disposizioni della Regione Lombardia in materia di Diritto allo Studio.

12. Cumulabilità

Gli esoneri/riduzioni dai contributi sono cumulabili tra loro, ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 4. Le riduzioni non possono, in ogni caso, superare la quota di contribuzione universitaria dovuta originariamente dallo studente.

ART. 14 - RIDUZIONI PER MERITO

1. Viene riconosciuta una riduzione di € 450,00 sul contributo onnicomprensivo annuale (seconda e terza rata), agli studenti che rispettino le condizioni sottoelencate e abbiano conseguito congiuntamente la soglia di merito sia in riferimento ai crediti formativi che al voto medio ponderato, con riguardo al corso di appartenenza e all'anno di iscrizione del precedente anno accademico.
2. Tale soglia viene determinata, per ciascun corso di studi e anno di corso, sulla base della distribuzione di frequenza dei CFU e del voto medio ponderato ed è individuata in corrispondenza del 75° percentile di entrambe le distribuzioni di frequenza alla data del 31 ottobre. La riduzione è applicata d'ufficio sulla terza rata ed eventualmente a ritroso anche sulla seconda. I beneficiari sono individuati tra coloro che risultano iscritti all'a.a. 2026/2027 entro il 15 novembre 2026.
3. Sono condizioni per poter beneficiare della riduzione:
 - a. essere iscritti all'Università degli Studi di Brescia da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi, compresi i passaggi di corso;
 - b. non aver interrotto o aver effettuato rinuncia agli studi, non avere condizioni di fuori corso intermedio o di ripetente nella propria carriera presso l'Università degli Studi di Brescia o in altri atenei; non essere incorsi in decadenza anche presso altri atenei; non aver richiesto ed ottenuto abbreviazioni di carriera;
 - c. non aver già acquisito una precedente laurea o una laurea magistrale, con l'eccezione di coloro che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale dopo aver conseguito un titolo triennale;
 - d. essere in regola con la contribuzione, anche pregressa;
 - e. aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti al 31 ottobre, almeno 40 CFU.



4. Non sono considerati i CFU e i voti relativi ad attività riconosciute in carriere diverse da quelle del Corso al quale si è iscritti, tranne per i passaggi di corso e i trasferimenti in ingresso, ferma restando la data di verbalizzazione degli esami sulla carriera oggetto del premio.
Non sono considerati i CFU e i voti degli esami soprannumerari ed extracurricolari.
Non sono considerati i CFU e i voti relativi ad esami convalidati con l'eccezione di CFU e voti relativi a programmi di mobilità internazionale svolti durante il periodo di iscrizione regolare.
Non sono considerati gli esami con giudizio di idoneità/approvazione.
5. La riduzione per soglia di merito non può, in ogni caso, superare la quota di contribuzione universitaria dovuta originariamente dallo studente.
6. I laureati degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/99 e successive modificazioni che si iscrivono a un corso di laurea magistrale sono parzialmente esonerati dal contributo onnicomprensivo, per il primo anno di corso, per un importo pari a € 200,00 nel caso in cui abbiano conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Brescia con una votazione pari ad almeno 100 su 110 e abbiano concluso il corso di studi che conferisce la laurea entro la durata normale, senza convalida di attività formative da carriere o iscrizioni precedenti.

ART. 15 - RIDUZIONI PER LAUREANDI

Gli iscritti che conseguano il titolo di studio entro il 30 aprile, in qualità di laureati del nuovo anno accademico, acquisendo crediti o frequenze relative a insegnamenti collocati nel primo periodo didattico del nuovo anno accademico, devono l'intero ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio e la metà dei contributi universitari previsti sulla base della propria condizione economica. La riduzione non si applica agli studenti che conseguono il titolo entro il 30 aprile in presenza di una interruzione degli studi nell'anno accademico precedente anche qualora lo studente fosse in difetto della sola prova finale.

ART. 16 - ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI

1. Per l'iscrizione a insegnamenti singoli sono dovuti i seguenti contributi:
 - Contributo per l'apertura della pratica di € 25,00 non rimborsabile e valido per la singola istanza;
 - Contributo di iscrizione determinato sulla base del valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e commisurato al numero di CFU che si intendono conseguire:
 - $ISEE \leq € 28.000$: € 25,00 / CFU
 - $€ 28.000 < ISEE \leq € 37.000$: € 30,00 / CFU
 - $ISEE > € 37.000$: € 35,00 / CFU
 - Imposta di bollo da € 16,00 non rimborsabile.

In assenza di un'attestazione ISEE, verrà applicato l'importo di € 35,00 / CFU, oltre al contributo per l'apertura della pratica e l'imposta di bollo.

Agli studenti internazionali con visto o permesso di studio, provenienti da paesi particolarmente poveri o da paesi a medio-basso reddito, secondo quanto previsto dal precedente art. 8, co. 2, in



assenza di un'attestazione ISEE, verrà applicato l'importo di € 25,00 / CFU, oltre al contributo per l'apertura della pratica di € 25,00 e l'imposta di bollo.

Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è possibile presentare un'attestazione ISEE 2026. L'attestazione ISEE 2027 è accettata esclusivamente per le iscrizioni ai singoli insegnamenti del secondo quadrimestre/semestre solo se non in possesso di un'attestazione ISEE 2026.

L'attestazione ISEE deve essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione ai singoli insegnamenti.

2. La contribuzione per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è ridotta del 50% per coloro che debbano acquisire crediti per ottemperare ai requisiti previsti dalla Convenzione stipulata con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.
3. La contribuzione per l'iscrizione ai singoli insegnamenti non è dovuta, fino a un massimo di 24 CFU per anno accademico, per gli studenti iscritti, per l'a.a. 2026/2027, ad un corso di laurea o di laurea magistrale all'Università degli Studi di Brescia entro la durata normale, purché siano in regola con la contribuzione universitaria. Restano dovuti il contributo per l'apertura della pratica e l'imposta di bollo.
4. Per l'iscrizione a insegnamenti singoli da parte di laureati magistrali nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali sono dovuti i seguenti contributi:
 - € 150,00 per l'iscrizione ad un insegnamento singolo da 10 ore;
 - € 300,00 per l'iscrizione ad un insegnamento singolo da 20 ore.
5. Il contributo per l'apertura della pratica è addebitato nel momento in cui viene effettuata l'istanza di iscrizione e deve essere assolto entro due giorni dall'emissione del relativo avviso di pagamento. I pagamenti del contributo per l'iscrizione ad insegnamenti singoli e della marca da bollo devono essere effettuati in un'unica soluzione ed entro 15 giorni dall'emissione dei relativi avvisi di pagamento, pena l'annullamento d'ufficio dell'istanza.
6. La rinuncia al singolo insegnamento non dà diritto al rimborso dei contributi versati.
7. Devono solo l'imposta di bollo e il contributo per l'apertura della pratica per l'iscrizione a insegnamenti singoli, perché esonerati dal pagamento della contribuzione:
 - gli studenti con cittadinanza estera iscritti presso università estere con cui l'Ateneo ha accordi o programmi interuniversitari di mobilità;
 - i beneficiari di una borsa del Governo italiano;
 - gli studenti con riconoscimento di handicap (ex art. 3, co.1 e co. 3, L. n. 104/1992) e gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%;
 - gli studenti titolari di protezione internazionale, ai sensi del precedente art. 8, co. 4;
 - i dipendenti dell'Università degli Studi di Brescia.
8. Gli studenti con una percentuale di invalidità compresa tra il 50% e il 65%, di cui all'art.8 co. 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del 20% rispetto alla contribuzione dovuta.



9. L'iscrizione è valida per l'a.a. 2026/2027; la carriera relativa a insegnamenti singoli viene chiusa d'ufficio il 30 settembre 2027, senza possibilità di sostenere successivi appelli d'esame.
10. L'iscrizione a corsi trasversali per utenti esterni all'Università degli Studi di Brescia prevede un contributo di € 25,00 per ogni ora di corso erogata, salvo diversa indicazione contenuta nel provvedimento di istituzione.

ART. 17 - ISCRIZIONE AL FOUNDATION YEAR

1. La tassa di iscrizione per l'intero percorso Foundation Year è pari a € 4.800,00 per n. 66 CFC, da versare con le modalità e i termini indicati in apposito bando. L'importo è suddiviso in tre rate, secondo quanto previsto dal relativo bando.
2. In caso di iscrizione a singoli moduli didattici la tassa è pari a **€ 80,00 per ciascun CFC**.
3. Gli studenti che hanno frequentato e concluso positivamente l'intero percorso del Foundation Year nell'a.a. 2025/2026, hanno diritto all'esonero dalla contribuzione universitaria del primo anno se si immatricolano, nell'a.a. immediatamente seguente, ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Brescia che appartiene alla medesima area disciplinare del percorso caratterizzante il Foundation Year.
4. Coloro i quali, non avendo ottenuto il visto per studio entro i termini stabiliti, devono rinunciare a frequentare il percorso Foundation Year, possono fare richiesta di rimborso nella misura e nelle modalità previste dal relativo bando di istituzione. L'Ateneo si riserva la possibilità di non effettuare il rimborso in presenza di un numero di iscritti al percorso, per lo stesso anno accademico, inferiore a quanto deliberato annualmente per l'attivazione del programma.

ART. 18 - CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO

1. Per l'ammissione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sono previsti i seguenti contributi:
 - a. **Contributo di iscrizione al concorso**, per i corsi ad accesso programmato nazionale definito dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per i corsi che prevedono un test organizzato dall'Università degli Studi di Brescia: € 55,00 al momento dell'iscrizione al concorso, salvo diversa disposizione ministeriale;
 - b. Contributo di iscrizione ai corsi con accesso mediante TOLC (selettivi o orientativi):
 - corsi ad accesso programmato: € 20,00 al momento dell'iscrizione alla selezione;
 - corsi ad accesso libero: € 20,00 al momento dell'immatricolazione;
 - c. **Contributo di ammissione**, in assenza, **al momento dell'immatricolazione**, di un TOLC valido per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso libero e specificatamente utile per l'ammissione al corso di immatricolazione: € 35,00, da sommarsi al contributo di iscrizione previsto al precedente punto b)



2. Per le lauree magistrali di Economia è previsto l'esonero dal contributo di iscrizione per gli studenti che, avendo già versato il contributo per la prima edizione, chiedono di essere ammessi alla seconda edizione del test, essendo risultati assenti alla prova o avendola già sostenuta nella prima edizione con esito non sufficiente.
3. Sono esonerati dal versamento del contributo previsto al precedente co. 1, punto c, coloro che si immatricolano per trasferimento in ingresso, coloro che ottengono il riconoscimento di test o percorsi ritenuti equivalenti al TOLC specificatamente utile per l'ammissione al corso di immatricolazione, i possessori di un titolo di studio universitario e e coloro i quali hanno concluso il percorso Foundation Year presso l'Università degli Studi di Brescia nell'anno accademico precedente.
4. Per l'iscrizione alla prova di conoscenza della lingua italiana organizzata da Cisia, TEST-ITALIANO-L2, e riservata agli studenti non-UE residenti all'estero, è previsto un contributo pari a € 25,00.
5. L'importo massimo del contributo di ammissione al semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria è stabilito con decreto ministeriale.
6. Salvo diverse disposizioni ministeriali, in caso di acquisizione del valore ISEE entro e non oltre il 30 settembre 2026, il contributo di cui al precedente comma:
 - non è dovuto in caso di valore ISEE inferiore o uguale a € 24'000.00;
 - è oggetto di una riduzione del 20% in caso di valore ISEE superiore a € 24'000.00 ed inferiore ad € 30'000.00.

ART. 19 - TASSE PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DEL SINGOLO STUDENTE

TASSE	IMPORTO
Partecipazione al bando per trasferimenti ad anni successivi al primo	€ 55,00
Ricognizione Gli studenti che hanno interrotto gli studi, al momento della ripresa degli stessi, oltre a quanto dovuto per l'iscrizione al corrispondente anno di corso devono una tassa di ricognizione per ogni anno accademico di interruzione.	€ 80,00 / a.a.
Laurea abilitante Professioni sanitarie, Odontoiatria, Farmacia, Tecniche dell'edilizia e Tecniche industriali di prodotto e di processo	€ 160,00
Richiesta di riconoscimento diretto del titolo accademico estero (ex equipollenza) • Presentazione della domanda di riconoscimento ai fini della prevalutazione; se eccedenti il relativo importo, eventuali ulteriori costi sostenuti dall'Ateneo e derivanti dalla procedura saranno a carico dell'interessato • Rilascio del titolo finale	€ 200,00 € 300,00
Trasferimento verso altri Atenei (Importo al netto dell'imposta di bollo)	€ 200,00



Duplicato pergamena di laurea (Importo al netto dell'imposta di bollo)	€ 50,00
Presentazione di istanza tardiva es. rinnovo iscrizione, presentazione piano studi, immatricolazione tardiva	€ 50,00

ART. 20 - RINUNCIA AGLI STUDI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. La rinuncia agli studi va presentata secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Ateneo e viene approvata soltanto se non risultano pendenze debitorie con l'Università e/o con il Diritto allo studio. La rinuncia agli studi è perfezionata dall'ufficio competente solo in seguito al pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00 e di eventuali importi dovuti.
2. La data di pagamento dell'imposta di bollo per la rinuncia agli studi determina la contribuzione universitaria dovuta dallo studente, in relazione alle scadenze previste, per seconda e terza rata, dal precedente art. 3.
3. Lo studente che rinuncia agli studi e provvede al versamento dell'imposta di bollo prevista dall'istanza entro il 31 dicembre 2026, relativamente all'a.a. 2026/2027, non è tenuto al pagamento del contributo onnicomprensivo per l'a.a. 2026/2027.
4. Lo studente che ha presentato domanda di rinuncia agli studi e provvede al versamento della relativa imposta di bollo nel periodo 1° gennaio 2027 - 15 gennaio 2027 è tenuto al pagamento dell'importo di € 250,00 o della seconda rata qualora sia di importo inferiore a € 250,00. L'importo di € 250,00 non è rateizzabile.

ART. 21 - RIMBORSI NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Quanto versato per la contribuzione studentesca può essere rimborsato (al netto dell'imposta di bollo) nei casi previsti dall'art. 18, co. 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento Studenti. Non sono rimborsabili i contributi previsti nei casi dall'art. 18, co. 11.
2. La prima rata non viene rimborsata ai laureandi a.a. 2025/2026 che hanno prenotato il posto a.a. 2026/2027 nei corsi ad accesso programmato e che non si immatricolano successivamente per mancato conseguimento del titolo di studio.
3. La previsione dell'art. 18, co. 7 del Regolamento Studenti è estesa ad eventuali rate del contributo onnicomprensivo versate.
4. Per quanto concerne la tassa regionale, questa può essere rimborsata, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento Studenti, anche agli studenti non-UE che, per cause a loro non imputabili, non ottengano il visto entro i termini per il perfezionamento dell'immatricolazione.
5. Non sono rimborsabili i contributi e le tasse previsti dai precedenti artt. 18 e 19.



6. Non sono rimborsabili i contributi versati, cui fa seguito la chiusura della carriera per mancati adempimenti amministrativi da parte dello studente.

ART. 22 - COMMISSIONE VALUTATIVA

L'Università degli Studi di Brescia istituisce una Commissione per valutare eccezionali e singole istanze relative alla contribuzione non specificatamente contemplate nel presente Regolamento. La Commissione è composta dal responsabile amministrativo dell'ufficio competente in materia di contribuzione universitaria per i corsi di laurea, dal responsabile amministrativo dell'ufficio competente in materia di borse di studio regionali e presieduta dal docente delegato del Rettore alla didattica.



TITOLO II

Terzo livello e altre attività formative

ART. 23 - DOTTORATI DI RICERCA

1. La contribuzione a carico dei dottorandi di ricerca è costituita da:
 - imposta di bollo;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario per un importo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2025, pari a **€ 190**; su richiesta e a fronte della trasmissione dell'attestazione ISEE, la tassa potrà essere riparametrata in base alle previsioni della legge sopra citata;
2. Gli studenti iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1 e co.3, della Legge 05/02/1992, n. 104, e/o gli studenti aventi un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento) saranno tenuti al pagamento della sola imposta di bollo.

ART. 24 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, la cui carriera è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., è costituita da:
 - imposta di bollo;
 - contributo annuo pari a € 1.300,00; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.
2. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i possessori di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia è costituita da:
 - imposta di bollo;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario per un importo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2025, pari a **€ 190**; su richiesta e a fronte della trasmissione dell'attestazione ISEE, la tassa potrà essere riparametrata in base alle previsioni della legge sopra citata;
 - contributo pari a € 1.300,00; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00.
3. La contribuzione a carico degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali è costituita da:
 - imposta di bollo;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario per un importo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2025, pari a **€ 190**; su richiesta e a fronte della trasmissione dell'attestazione ISEE, la tassa potrà essere riparametrata in base alle previsioni della legge sopra citata;
 - contributo pari a € 900,00; per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00;
 - contributo pari a € 500,00 per i praticanti avvocato che abbiano già positivamente frequentato almeno 1 semestre del Corso di preparazione all'esame di avvocato, a seguito del



riconoscimento delle ore di frequenza già maturate.

4. Il mancato versamento di quanto dovuto all'atto dell'immatricolazione comporta la nullità dell'iscrizione.
5. Gli importi dovuti per la contribuzione annuale possono essere rateizzati e le tempistiche sono stabilite annualmente dall'Ateneo. Il mancato versamento di tutta o parte della contribuzione sarà penalizzato con un importo pari a € 50,00 per ogni rata non versata nei tempi stabiliti.
6. Gli studenti iscritti a tutte le Scuole di Specializzazione dell'Ateneo e aventi il riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1 e co. 3 della Legge 05 febbraio 1992, n. 104 e/o aventi un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento) saranno tenuti al pagamento della sola imposta di bollo.

ART. 25 - MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

1. La contribuzione dovuta dagli iscritti ai corsi è definita nel Regolamento per l'attivazione, l'organizzazione e la gestione di Master Universitari di I e II livello e Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. 28 luglio 2023, n. 674 ed è così costituita:
 - imposta di bollo;
 - contributo, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono eventualmente in qualità di uditori o di iscritti a singoli moduli formativi, se previsti.
2. L'importo del contributo può essere suddiviso in rate, ferma restando la necessità di garantire una quota minima di entrate che consentano il raggiungimento dell'equilibrio finanziario in ottica di autofinanziamento del percorso formativo.
3. Il mancato versamento di quanto dovuto all'atto dell'immatricolazione comporta la nullità dell'iscrizione.

ART. 26 - CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA

La contribuzione dovuta dagli iscritti è definita nel Regolamento per l'attivazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione permanente e continua, emanato con D.R. 28 luglio 2023, n. 675.

ART. 27 - ESAMI DI STATO

1. Il contributo per l'iscrizione agli esami di Stato è stabilito nella misura di €160,00 non rimborsabile.
2. Il contributo per la stampa della pergamena di abilitazione professionale è stabilito nella misura di € 37,94 comprensivo di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 642 e successive modifiche.
3. Gli iscritti agli esami di Stato con invalidità, a prescindere dalla percentuale, o in possesso di un



verbale di L. 140/92 art. 3, co. 1 e co. 3 e/o di invalidità uguale o superiore al 66%, non hanno diritto ad alcun tipo di esonero né ad alcuna riduzione della tassa erariale, del contributo di ammissione agli esami di Stato né del contributo per la stampa della pergamena.

4. Il costo del duplicato di una pergamena di abilitazione professionale è stabilito nella misura di € 50,00 (al netto dell'imposta di bollo).

ART. 28 - ALTRI CONTRIBUTI NEI CORSI DI III LIVELLO PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

1. Per la partecipazione ai concorsi di ammissione delle Scuole di Specializzazione che si svolgono presso l'Università di Brescia è dovuto uno specifico contributo pari a € 50,00. Il contributo non è rimborsabile, fatto salvo il caso di mancata attivazione della Scuola.
2. Per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di Brescia è dovuto uno specifico contributo pari a € 50,00. Il contributo non è rimborsabile, fatto salvo il caso di mancata attivazione del Corso di Dottorato. Il contributo non è dovuto solo in caso di accordi per la frequenza a corsi di Dottorato di Ricerca che prevedano, oltre al finanziamento della frequenza del Corso con emolumenti specifici, l'esenzione dal pagamento del contributo di partecipazione al concorso. Nel caso in cui gli accordi nulla indichino al riguardo, è possibile prevedere esclusivamente una riduzione del contributo da € 50,00 a € 25,00 a seguito di esplicita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La richiesta di riduzione, motivata, deve essere presentata al Rettore dal referente accademico che ha proposto la stipula dell'accordo internazionale prima della pubblicazione del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di Dottorato.
3. Per ottenere un duplicato del Diploma originale di Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione è dovuto un contributo di € 50,00.
4. In caso di trasferimento verso altri atenei, è previsto un contributo pari a € 200,00.
5. La domanda di riconoscimento accademico del titolo estero di dottore di ricerca prevede il pagamento di un contributo pari a € 200,00, non rimborsabile. Il contributo non è previsto nell'ambito di procedure concorsuali di selezione del personale presso l'Università degli Studi di Brescia.

ART. 29 - RINUNCIA NEI CORSI DI STUDIO DI III LIVELLO

1. La data di presentazione della dichiarazione di rinuncia agli studi per i corsi di Dottorato e di Scuola di Specializzazione determina la contribuzione universitaria dovuta dallo studente in relazione alle scadenze previste dalla rateazione. Lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia. Qualora la rinuncia pervenga prima della scadenza delle rate lo studente è tenuto al pagamento dell'importo di € 250,00, o dell'importo della prima rata in scadenza qualora sia di importo inferiore a € 250,00.



2. La rinuncia va presentata secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Ateneo per ciascuno corso specifico e viene accettata soltanto se non risultano pendenze debitorie con l'Università e/o con il Diritto allo studio.
3. Lo studente che rinuncia ad un Master di I e II livello, ad un Corso di Perfezionamento è tenuto al versamento di tutte le rate previste ad eccezione dei casi specificamente indicati nei singoli Bandi di ammissione.

ART. 30 - ALTRI RIMBORSI

1. Per i Master di I e II livello, per i Corsi di Perfezionamento e per i contributi di iscrizione agli esami di Abilitazione Professionale, non è previsto rimborso se non nei casi espressamente indicati dai bandi che ne regolano l'ammissione e/o loro successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di contributi suddivisi in rate, non sono comunque rimborsabili gli importi già versati prima di aver effettuato la rinuncia agli studi.



TITOLO III

Norme comuni

ART. 31 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

1. L'Università degli Studi di Brescia, in riferimento alle riduzioni di contribuzione universitaria concesse per tutti i livelli di studio, può esercitare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE reperite presso la banca dati INPS e delle autocertificazioni rese dallo studente direttamente all'Ateneo e può svolgere con ogni mezzo a sua disposizione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: accesso alle banche dati e/o interrogazioni all'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Comuni, Camera di Commercio) tutte le indagini che ritiene opportune, anche avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza.
2. In caso di accertamento positivo da parte dell'Università degli Studi di Brescia, ossia di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare variazione nelle riduzioni fruite, lo studente sarà chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10, co. 3 del d.lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento. Sarà inoltre soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38, co. 3 L. 122/2010 s.m.i. fatta salva la presentazione di rapporto ex art. 331 c.p.p. all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.
3. In ogni caso, l'Università degli Studi di Brescia effettua controlli a campione sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 32 - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI

1. Le tasse e i contributi previsti dal presente Regolamento sono dovuti a prescindere dall'effettiva e attiva partecipazione ai corsi, salvo quanto previsto per i casi di formalizzazione di rinuncia, sospensione e interruzione degli studi.
2. Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari a qualsiasi titolo dovuti, non può effettuare alcun atto di carriera (rinnovo iscrizioni ad anni successivi, iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata prima della chiusura o sospensione.
3. Il mancato pagamento dei contributi dovuti comporta il recupero coattivo del credito, oltre all'applicazione di interessi legali e di un rimborso spese forfettario per la notifica e la gestione della posizione. Tale somma forfettaria è pari a € 6,00 per i debitori residenti/domiciliati in Italia e a € 10,00 per i debitori residenti/domiciliati all'Estero.



ART. 33 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di riferimento vigente.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i corsi istituiti dall'Ateneo, anche con appositi accordi con altri enti, pubblici o privati e le norme in contrasto con le presenti disposizioni cessano i propri effetti dalla sua entrata in vigore.
3. Del presente Regolamento è data pubblicità mediante il Portale dell'Ateneo e tutti gli iscritti sono tenuti alla sua osservanza.

ART. 34 - EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2026/2027 e si applica a tutte le coorti.



ISEE	Corsi triennali professioni sanitarie	Corso magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia	Corso magistrale a ciclo unico in odontoiatria
0≤ISEE≤28.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
28.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	(ISEE-20000)*0,019+748+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,08+210+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,0975+30+tassa regionale
37.000<ISEE≤50.000 €	(ISEE-20000)*0,021+912+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,0195+1414+140	(ISEE-20000)*0,024+1500+tassa regionale
50.000<ISEE≤70.000 €	(ISEE-20000)*0,024+880+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,027+1234+140	(ISEE-20000)*0,031+1390+tassa regionale
ISEE	Corsi triennali area scientifica (medicina)	Corsi magistrali area scientifica (medicina)	
0≤ISEE≤28.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	
28.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	
30.000<ISEE≤37.000 €	(ISEE-20000)*0,0795+180+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,087+220+tassa regionale	
37.000<ISEE≤50.000 €	(ISEE-20000)*0,0185+1367+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,024+1480+tassa regionale	
50.000<ISEE≤70.000 €	(ISEE-20000)*0,022+1354+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,031+1490+tassa regionale	
ISEE	Corsi triennali aree economia e giurisprudenza	Corsi magistrali aree economia e giurisprudenza	Corso magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
0≤ISEE≤28.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
28.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	(ISEE-20000)*0,065+270+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,085+200+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,078+190+tassa regionale
37.000<ISEE≤50.000 €	(ISEE-20000)*0,014+1310+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,029+1319+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,025+1270+tassa regionale
50.000<ISEE≤70.000 €	(ISEE-20000)*0,02+1200+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,03+1320+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,027+1270+tassa regionale
ISEE	Corsi triennali area ingegneria	Corsi magistrali area ingegneria	Corso magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile/Architettura
0≤ISEE≤28.000 €	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio	tassa regionale per il diritto allo studio
28.000<ISEE≤30.000 €	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4	riduzioni come indicato all'art. 4
30.000<ISEE≤37.000 €	(ISEE-20000)*0,074+200+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,1+95+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,082+165+tassa regionale
37.000<ISEE≤50.000 €	(ISEE-20000)*0,023+1255+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,03+1440+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,023+1365+tassa regionale
50.000<ISEE≤70.000 €	(ISEE-20000)*0,021+1370+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,03+1450+tassa regionale	(ISEE-20000)*0,025+1365+tassa regionale